

# GUIDA 2026

**AUTOCARAVAN A NOLEGGIO:  
COSA SAPERE PRIMA,  
PER EVITARE AMARE SORPRESE**



pubblicazione fuori commercio  
senza pubblicità a pagamento  
ultimo aggiornamento in data  
2 luglio 2026

rivista dal 1988  
**in CAMPER**



# Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) [www.incamper.org](http://www.incamper.org)  
mail: [info@coordinamentocamperisti.it](mailto:info@coordinamentocamperisti.it)

**NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari**  
055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17



*Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.  
Clicca sul numero in alto per tornare al sommario.*

## sommario

- 3 LE NECESSARIE CAUTELE PER EVITARE AMARE SORPRESE**
- 5 I FONDAMENTALI PER NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN**
- 14 AI PROPRIETARI CHE NOLEGGIANO LA PROPRIA AUTOCARAVAN**
- 18 PRIMA DI ENTRARE IN CIRCOLAZIONE STRADALE**
- 24 IL GANCIO DI TRAINO**

## LE NECESSARIE CAUTELE PER EVITARE AMARE SORPRESE

La foga di partire attiva amare sorprese ma le puoi evitare leggendo quanto segue.

### SVANTAGGI NEL NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN:

1. i costi di un noleggio;
2. il non poter entrare in circolazione stradale se si supera la portata massima ammessa nella Carta di Circolazione (di fatto riduzione drastica del numero dei trasportati);
3. i costi connessi al consumo di carburante che sono superiori a quelli di un'autovettura;
4. i costi di una polizza kasko;
5. i costi di un campeggio che in Italia sono altissimi;
6. uno spazio interno di pochi metri cubi e metri quadri;
7. l'assenza di un riciclo forzato dell'aria interna;
8. l'assenza di una corretta ripartizione interna del riscaldamento;
9. l'assenza di un condizionatore per avere aria fredda all'interno quando sei in sosta a motore spento;
10. i blocchi permanenti del traffico in base alla categoria EURO che per l'alimentazione a diesel arriveranno velocemente a bloccare i veicoli fino a EURO 6;
11. stalli di sosta nella quasi totalità dei casi inferiori alle dimensioni di un'autocaravan;
12. ogni due giorni dedicare tempo per la ricerca e utilizzo di un impianto igienico sanitario per lo scarico dei serbatoi per la raccolta delle acque reflue e un impianto per riempire il serbatoio per l'acqua potabile;
13. nei mesi quando il buio arriva presto sono tante le ore da trascorrere dentro uno spazio interno di pochi metri quadri e metri cubi;
14. i sindaci che emanano limitazioni locali alla circolazione e sosta;
15. autoveicolo non ignifugo, quindi, il non doverlo parcheggiare in mezzo ad altre due autocaravan;
16. velocità inferiori a quelle di un'autovettura;
17. sensibilità al vento laterale;
18. **limiti di velocità per i neopatentati.** Il neopatentato, indipendentemente dalla cilindrata o dalla potenza dell'autoveicolo, per i primi tre anni dal conseguimento della patente, non può superare i 100 km/h sulle autostrade e non può superare i 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La violazione di tale norma esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone nonché a ricevere amare sorprese riguardo alla copertura assicurativa.
19. **NO in terza e/o quarta corsia in autostrada per gli autoveicoli di lunghezza superiore ai 7 metri.** Sulle autostrade con carreggiate a tre o più corsie di marcia i veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri devono circolare esclusivamente sulla prima e sulla seconda corsia di destra come prevede il Codice della Strada, al comma 9 dell'articolo 176. La violazione di tale norma esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone nonché a ricevere amare sorprese riguardo alla copertura assicurativa.

### VANTAGGI A VIAGGIARE CON UN PROPRIO VEICOLO

- utilizzare per gli spostamenti la tua autovettura e/o moto che ben conosci;
- soggiornare in una camera spaziosa, con aria condizionata, colazione e pulizia compresi in pensioni e/o alberghi e/o B&B e/o agriturismi ma con tariffe simili a quelle di un campeggio.

Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l'autocaravan è bene ricordare che l'attività di noleggio – più correttamente detta "locazione di veicolo senza conducente" – è normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano devono sottostare a obblighi di legge di cui è possibile verificarne l'osservanza.

In base al D.P.R. n. 481/2001 l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da presentare al comune in cui si trova la sede legale dell'impresa esercente nonché al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa. Il particolare uso del veicolo deve risultare dalla Carta di Circolazione.

In base all'articolo 82 del Codice della Strada, per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della Carta di Circolazione. L'uso di terzi comprende la locazione senza conducente. L'articolo 84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso.

Per quanto sopra, per noleggiare un'autocaravan è importante rivolgersi a soggetti che operano in conformità alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga alcune indicazioni indispensabili per evitare di incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi a circolare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso d'incidente anche qualora si abbia ragione.

A seguire alcune indicazioni.

- In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora rilasciata dalle autorità competenti, una certificazione scritta che comprovi l'avvio della procedura.
- Prima di firmare il contratto di noleggio controllate la Carta di Circolazione del veicolo al quale siete interessati per verificarne la proprietà e la destinazione a uso locazione senza conducente.
- Nel contratto chiedete che:
  1. sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
  2. sia prevista, all'inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per accertarne il peso e lo stato. Tale verifica dev'essere sempre verbalizzata per iscritto;
  3. sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
  4. ci sia a bordo:
    - copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;
    - copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale distacco dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure;
    - copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo stesso quando non è in circolazione stradale;
    - copia della polizza assicurativa per l'assistenza stradale.

È facile reperire in Internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan approvati dalle Camere di commercio e che sono da preferire perché sono il risultato di un'attività di esame condotta da professionisti del diritto che ne hanno attentamente valutato le clausole al fine di escluderne la vessatorietà. Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo bilanciamento degli interessi delle parti in gioco. Tuttavia, in alcuni modelli presi in esame mancano alcune indicazioni che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ritiene indispensabili: in primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo. Il contratto deve contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le parti devono pesare l'autocaravan per verificare che il peso sia conforme a quello indicato in contratto. In caso contrario il soggetto al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente.

## I NOSTRI CONSIGLI DI CAMPERISTI PER EVITARE AMARE SORPRESE A CHI DESIDERA NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN MA NON CONOSCE LE NORMATIVE VIGENTI

Per noleggiare un'autocaravan è bene considerare una molteplicità di aspetti al fine di evitare che l'invitante prospettiva di un viaggio tanto atteso si trasformi in un'amara sorpresa. È importante rivolgersi a soggetti che operano in conformità alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga alcune indicazioni indispensabili come ad esempio il peso del veicolo.

È facile cadere nella trappola di chi esercita abusivamente l'attività di noleggio ed è altrettanto facile incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi a circolare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso di incidente anche qualora si abbia ragione.

Noleggiare un'autocaravan è come prendere in locazione una casa con i rischi aggiuntivi derivanti dal fatto che si tratta di un veicolo in circolazione stradale. Non abbiate fretta. Prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti del contratto che vi apprestate a concludere vi consentirà di evitare possibili contenziosi: lunghi e assai costosi.

## I FONDAMENTALI PER NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN

In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora rilasciata dalle autorità competenti, una certificazione scritta che comprovi l'avvio della procedura.

Prima di firmare il contratto di noleggio chiedete l'esibizione della carta di circolazione del veicolo al quale siete interessati per verificarne la proprietà e la destinazione a uso locazione senza conducente.

Nel contratto chiedete che:

1. sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
2. sia prevista, all'inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per accertarne il peso e lo stato. Tale verifica dev'essere sempre verbalizzata per iscritto;
3. sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
4. sia a bordo:
  - copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;
  - copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale distacco dei materiali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le chiusure;
  - copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo stesso quando non è in circolazione stradale;
  - copia della polizza assicurativa per l'assistenza stradale.

È facile reperire in internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan.

Addirittura vi sono contratti-tipo approvati dalla Camere di Commercio di Cuneo:

[regolazionemercato.camcom.it/download/46.html](http://regolazionemercato.camcom.it/download/46.html) e di Bari:

[www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2013/07/05\\_Contratto\\_Noleggio\\_Camper\\_DEF.pdf](http://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2013/07/05_Contratto_Noleggio_Camper_DEF.pdf).

I modelli contrattuali approvati dalle camere di commercio sono da preferire perché sono il risultato di un'attività di esame condotta da professionisti del diritto che ne hanno attentamente valutato le clausole al fine di escluderne la vessatorietà. Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo bilanciamento degli interessi delle parti in gioco.

Tuttavia, nei modelli presi in esame mancano alcune indicazioni che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ritiene indispensabili.

In primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo.

Il contratto deve contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le parti devono pesare l'autocaravan per verificare che il peso sia conforme a quello indicato in contratto.

In caso contrario il soggetto al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente. Conoscere il peso del veicolo è indispensabile per chi noleggia una vera e propria casa itinerante che, come veicolo, è soggetta al Codice della Strada. Dunque, il desiderio di portare con sé le proprie abitudini, il proprio stile di vita deve conciliarsi con gli obblighi di legge in materia di massa dei veicoli in circolazione. In particolare, l'articolo 167 del Codice della Strada sanziona l'eccedenza di peso rispetto alla massa complessiva a pieno carico risultante dal punto F2 della carta di circolazione. È evidente che ignorando il peso del veicolo alla consegna non sarete in grado di capire quanto è possibile caricare senza superare la massa complessiva a pieno carico. Tenete altresì presente che viaggiare in sovrappeso non significa solo rischiare una sanzione pecuniaria ma anche mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui senza possibilità di invocare coperture assicurative vista la circolazione in violazione di legge. Senza considerare i possibili risvolti di responsabilità penale e l'eventualità – affatto remota – che circolando in alcuni paesi come Austria, Svizzera e Germania il veicolo possa essere sequestrato dagli organi accertatori. Occorre inoltre tener presente che il contratto di noleggio è spesso a esecuzione differita.

In altri termini, l'esecuzione del contratto è rimandata a un momento successivo alla sua conclusione. Pertanto, è utile prevedere nel contratto che all'inizio e al termine dell'esecuzione del noleggio le parti procederanno a un'attenta verifica dello stato del veicolo cui si darà atto per iscritto. Al momento della consegna dell'autocaravan è facile e indispensabile procedere, a scattare tante foto (cellulare e/o macchina fotografica e/o tablet) sia all'esterno dell'autocaravan (tutti i lati compreso il tetto) sia all'interno in modo da evitare contestazioni alla riconsegna. Stessa operazione alla riconsegna dell'autocaravan. Pochi minuti e molti scatti per evitare di ricevere dopo qualche giorno richieste risarcitorie e per non incorrere in lunghi e onerosi contenziosi d'indubbio risultato.

Al momento della verifica iniziale sarà indispensabile controllare il peso del veicolo per accertare la veridicità di quanto dichiarato in contratto e sarà possibile rilevare l'eventuale preesistenza di parti danneggiate per evitare di essere chiamati poi a risponderne.

Al termine del noleggio sarà possibile verificare che il veicolo sia riconsegnato nello stato iniziale e in caso di danneggiamenti non preesistenti il responsabile dovrà provvedere all'adeguato risarcimento.

Sono altresì fondamentali le coperture assicurative che accompagnano il veicolo.

In particolare, costituisce un indubbio valore aggiunto l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo non in circolazione stradale e di una polizza di assistenza stradale. Qualora quest'ultima polizza sia prevista, chiedete al soggetto che noleggia tutte le indicazioni necessarie per comprendere i casi in cui è possibile beneficiare della copertura, cosa garantisce e quale procedura seguire per richiedere assistenza.

Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l'autocaravan è bene ricordare che l'attività di noleggio – più correttamente detta "locazione di veicolo senza conducente" – è normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano devono sottostare a obblighi di legge di cui è possibile verificarne l'osservanza. In base al D.P.R. n. 481/2001 l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da presentare al comune in cui si trova la sede legale dell'impresa esercente nonché al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa. Il particolare uso del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione. In base all'articolo 82 del Codice della Strada, per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi.

Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende la locazione senza conducente.

L'articolo 84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso.

È bene altresì ricordare che in caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni deve provvedersi all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli. Di regola tale procedimento è curato dal soggetto che noleggia. In particolare, l'articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada prevede che gli atti da cui deriva una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportano la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un soggetto diverso dall'intestatario, debbano essere dichiarati dall'avente causa entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 della stessa norma che a oggi è compresa tra un minimo di 711 a un massimo di 3.554 euro.

L'articolo 247-bis, comma 2, lettera b) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, nonché una serie di circolari ministeriali disciplinano nel dettaglio la procedura di aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli che, in estrema sintesi, prevede la comunicazione agli organi preposti del nominativo del soggetto che ha richiesto il noleggio e della scadenza del relativo contratto.


All'esito dell'aggiornamento viene rilasciata una ricevuta che è buona prassi acquisire prima di mettersi in viaggio al fine di dimostrare tempestivamente il regolare uso del veicolo.



### 29 luglio 2023 - Noleggio abusivo di un camper: multa, sequestro del veicolo e vacanza terminata per due turisti. La Polizia Stradale ha sequestrato il camper

**ORBETELLO (Grosseto).** Con la stagione estiva nel pieno, la Polizia di Stato punta i riflettori anche sul mercato del noleggio di veicoli, soprattutto quello diffuso attraverso piattaforme online. Una pattuglia della Polizia Stradale di Orbetello si è occupata, infatti, nei giorni scorsi, del controllo di alcuni camper, noleggiati per brevi periodi, per raggiungere le mete balneari della provincia grossetana. I vacanzieri, a richiesta dei poliziotti, hanno esibito le ricevute di pagamento per noleggi concordati attraverso piattaforme online che, fungendo da intermediarie tra privati, favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta. Sebbene l'attività venga descritta on line come una forma di condivisione tra privati e in quanto tale pubblicizzata come legittima, in realtà rappresenta, a tutti gli effetti, un'attività commerciale di locazione senza conducente, che presuppone tutta una serie di autorizzazioni. Autorizzazioni che, per i camper controllati dagli agenti, non erano state rilasciate, così che gli **ignari camperisti, inferociti con chi li aveva in qualche modo raggirati, sono stati multati e i veicoli che avevano ricevuto fermati. Prima, però, i poliziotti hanno spiegato loro i rischi ai quali sono stati esposti, soprattutto in caso di incidente, per quello che tecnicamente si definisce un "uso diverso" del veicolo.**

<https://www.grossetonotizie.com>

 Grosseto Notizie

### 4 agosto 2022 - Noleggio fake del camper: la vacanza finisce in Questura

**GROSSETO** – Brutta avventura per due ragazzi, che, nella giornata di ieri, sulla SS1 Aurelia, hanno richiesto l'intervento della Polizia di Stato per un'avaria all'autocaravan che avevano noleggiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Grosseto che si sono immediatamente prodigati a prestare soccorso a quel veicolo di oltre 30 anni, fermo, con la ruota danneggiata, in una posizione pericolosa. Ma una volta messo in sicurezza, i poliziotti sono passati al controllo dei documenti, accertando come il noleggiatore, gestore di una nota piattaforma web, non avesse alcun titolo a effettuare tale attività, per la quale è necessaria un'apposita licenza e un'autorizzazione specifica per ogni singolo veicolo. Così i ragazzi, che avevano noleggiato il veicolo per 15 giorni con l'intento di girare per l'Italia e l'Europa, non solo non hanno ottenuto alcuna assistenza dal noleggiatore abusivo ma si sono visti ritirare la Carta di Circolazione e fermare l'autocaravan. Per questo, con buona pace per i due giovani che si sono ripromessi, per il futuro, di utilizzare per il noleggio solamente canali ufficiali gestiti da operatori del settore autorizzati, le vacanze sono terminate a Grosseto, negli uffici della Polizia Stradale.

### 21 agosto 2018 - Una delle esperienze devastanti dopo aver noleggiato un'autocaravan

Salve sono .... omissis per la privacy ... , sabato 11 agosto alle ore 14 ho preso a noleggio da concessionaria .... omissis per la privacy ... un'autocaravan per le settimane che andavano dal 13 al 27 agosto.

Partito alle ore 18 del sabato 11 in direzione Torre San Giovanni Ugento l'autocaravan andava bene. Il 14 pomeriggio il computer di bordo della cellula ha smesso di funzionare. Ho guardato le spine, attacchi ma il computer non va. Chiamo la concessionaria ma non rispondono. Mando subito una mail con scritto URGENTE ma nessuno mi richiama. Il giorno dopo è Ferragosto e siamo in panne. Nel frattempo vengo aiutato da camperisti del luogo per vedere cosa poteva essere e, a prima vista, sembra sia la batteria che non carica. A quel punto il 16 mattina richiamo la concessionaria e mi rispondono di fare alcune manovre di stacco riattacco spine accensione ma non si accende. Gli propongo per trovare una soluzione immediata e salvare la vacanza di cambiare la batteria assieme a un amico elettricista e mi danno l'autorizzazione. Gli rimando una mail di conferma su quello che sto facendo. Appena cambiata la batteria tutto funziona ma già siamo alla sera del 16. Purtroppo, tempo un paio d'ore e va giù tutta la batteria, a quel punto la mattina del 17 li chiamo e gli dico che mi diano una mano perché qui è un disagio. Dopo una mezzora mi dicono che il centro più vicino a me è a Matera a 300 km di distanza. Allora, persa la pazienza, gli ho detto che se viene un tecnico bene altrimenti lunedì 20 sarei partito per riconsegnarli l'autocaravan. Il lunedì alle ore 10 l'autocaravan è stata riconsegnata in concessionaria. Ora, giovedì ho l'appuntamento con il titolare per ricordargli che mi avevano consegnato l'autocaravan con le bombole del gas scariche, scoprendolo solo in viaggio: mi sono dovuto adattare assieme alla mia famiglia, con 2 bambini di 4 e 8 anni, a usare servizi esterni come pulizia personale e il vitto. In parole povere l'utilizzo dell'autocaravan si limitava ad alloggio.

# IL GIUNCO

il quotidiano della Maremma

<https://www.ilgiunco.net/2022/08/04/noleggio-fake-del-camper-la-vacanza-finisce-in-questura/#:~:text=GROSSETO%20%E2%80%93%20Brutta%20avventura%20per%20due,all'autocaravan%20che%20avevano%20noleggiato>

## Noleggio fake del camper: la vacanza finisce in Questura

GROSSETO – Brutta avventura per due ragazzi, che, nella giornata di ieri, sulla SS1 Aurelia, hanno richiesto l'intervento della Polizia di Stato per un'avaria all'autocaravan che avevano noleggiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Grosseto che si sono immediatamente prodigati a prestare soccorso a quel veicolo di oltre 30 anni, fermo, con la ruota danneggiata, in una posizione pericolosa. Ma una volta messo in sicurezza, i poliziotti sono passati al controllo dei documenti, accertando come il noleggiatore, gestore di una nota piattaforma web, non avesse alcun titolo a effettuare tale attività, per la quale è necessaria un'apposita licenza e un'autorizzazione specifica per ogni singolo veicolo. Così i ragazzi, che avevano noleggiato il veicolo per 15 giorni con l'intento di girare per l'Italia e l'Europa, non solo non hanno ottenuto alcuna assistenza dal noleggiatore abusivo ma si sono visti ritirare la carta di circolazione e fermare l'autocaravan. Per questo, con buona pace per i due giovani che si sono ripromessi, per il futuro, di utilizzare per il noleggio solamente canali ufficiali gestiti da operatori del settore autorizzati, le vacanze sono terminate a Grosseto, negli uffici della Polizia Stradale.

Per noleggiare un'autocaravan è bene considerare una molteplicità di aspetti al fine di evitare che l'invitante prospettiva di un viaggio tanto atteso si trasformi in un'amara sorpresa.

È importante rivolgersi a soggetti che operano in conformità alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga alcune indicazioni indispensabili come ad esempio il peso del veicolo.

È facile cadere nella trappola di chi esercita abusivamente l'attività di noleggio, ed è altrettanto facile incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi a circolare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso d'incidente anche qualora si abbia ragione.

Noleggiare un'autocaravan è come prendere in locazione una casa con i rischi aggiuntivi derivanti dal fatto che si tratta di un veicolo in circolazione stradale.

Non abbiate fretta.

Prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti del contratto che vi apprestate a concludere vi consentirà di evitare possibili contenziosi: lunghi e assai costosi.

## QUELLO CHE È ESSENZIALE SAPERE

In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora rilasciata dalle autorità competenti, una certificazione scritta che comprovi l'avvio della procedura.

Prima di firmare il contratto di noleggio controllate la Carta di Circolazione del veicolo al quale siete interessati per verificarne la proprietà e la destinazione a uso locazione senza conducente.

Nel contratto chiedete che:

1. sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
2. sia prevista, all'inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per accertarne il peso e lo stato. Tale verifica dev'essere sempre verbalizzata per iscritto;

3. sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
4. ci sia a bordo:
  - copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;
  - copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale distacco dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure;
  - copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo stesso quando non è in circolazione stradale;
  - copia della polizza assicurativa per l'assistenza stradale.

È facile reperire in Internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan approvati dalla Camere di commercio di che sono da preferire perché sono il risultato di un'attività di esame condotta da professionisti del diritto che ne hanno attentamente valutato le clausole al fine di escluderne la vessatorietà.

Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo bilanciamento degli interessi delle parti in gioco.

Tuttavia, in alcuni modelli presi in esame mancano alcune indicazioni che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ritiene indispensabili e, in primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo. Il contratto deve contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le parti devono pesare l'autocaravan per verificare che il peso sia conforme a quello indicato in contratto. In caso contrario il soggetto al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente. Conoscere il peso del veicolo è indispensabile per chi noleggia una vera e propria casa itinerante che, come veicolo, è soggetta al Codice della Strada. Dunque, il desiderio di portare con sé le proprie abitudini, il proprio stile di vita deve conciliarsi con gli obblighi di legge in materia di massa dei veicoli in circolazione. È evidente che ignorando il peso del veicolo alla consegna non sarete in grado di capire quanto è possibile caricare senza superare la massa complessiva a pieno carico.

Tenete altresì presente che viaggiare in sovrappeso non significa solo rischiare una sanzione pecuniaria ma anche mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui senza possibilità di invocare coperture assicurative vista la circolazione in violazione di legge. Senza considerare i possibili risvolti di responsabilità penale e l'eventualità – affatto remota – che circolando in alcuni paesi come Austria, Svizzera e Germania il veicolo può essere sequestrato dagli organi accertatori.

Occorre inoltre tener presente che il contratto di noleggio è spesso a esecuzione differita. In altri termini, l'esecuzione del contratto è rimandata a un momento successivo alla sua conclusione. Pertanto, è utile prevedere nel contratto che all'inizio e al termine dell'esecuzione del noleggio le parti procederanno a un'attenta verifica dello stato del veicolo cui si darà atto per iscritto. Al momento della consegna dell'autocaravan è facile e indispensabile procedere, a scattare tante foto (cellulare e/o macchina fotografica e/o tablet) sia all'esterno dell'autocaravan (tutti i lati compreso il tetto) sia all'interno in modo da evitare contestazioni alla riconsegna. Stessa operazione alla riconsegna dell'autocaravan. Pochi minuti e molti scatti per evitare di ricevere dopo qualche giorno richieste risarcitorie e per non incorrere in lunghi e onerosi contenziosi di dubbio risultato.

Al momento della verifica iniziale sarà indispensabile controllare il peso del veicolo per accertare la veridicità di quanto dichiarato in contratto e sarà possibile rilevare l'eventuale preesistenza di parti danneggiate per evitare di essere chiamati poi a risponderne.

Al termine del noleggio sarà possibile verificare che il veicolo sia riconsegnato nello stato iniziale e in caso di danneggiamenti non preesistenti il responsabile dovrà provvedere all'adeguato risarcimento.

Sono altresì fondamentali le coperture assicurative che accompagnano il veicolo.

In particolare, costituisce un indubbio valore aggiunto l'esistenza di una copertura assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo non in circolazione stradale,

per incendio/furto, per atti vandalici, per i danni per grandine e/o eventi speciali, per l'assistenza stradale mirata alle autocaravan come è quella della Vittoria Assicurazioni SpA, per l'infortunio dei conducenti, per i danni subiti per un incidente con una fauna selvatica.

Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l'autocaravan è bene ricordare che l'attività di noleggio – più correttamente detta "locazione di veicolo senza conducente" – è normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano devono sottostare a obblighi di legge di cui è possibile verificarne l'osservanza. In base al D.P.R. n. 481/2001 l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da presentare al comune in cui si trova la sede legale dell'impresa esercente nonché al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa. Il particolare uso del veicolo deve risultare dalla Carta di Circolazione.

In base all'articolo 82 del Codice della Strada, per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della Carta di Circolazione. L'uso di terzi comprende la locazione senza conducente. L'articolo 84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso.

È bene altresì ricordare che in caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni deve provvedersi all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli. Di regola tale procedimento è curato dal soggetto che noleggia. In particolare, l'articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada prevede che gli atti da cui deriva una variazione dell'intestatario della Carta di Circolazione ovvero che comportano la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un soggetto diverso dall'intestatario, debbano essere dichiarati dall'avente causa entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli.

In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 della stessa norma che a oggi è compresa tra un minimo di 711 a un massimo di 3.554 euro.

L'articolo 247-bis, comma 2, lettera b) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, nonché una serie di circolari ministeriali disciplinano nel dettaglio la procedura di aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli che, in estrema sintesi, prevede la comunicazione agli organi preposti del nominativo del soggetto che ha richiesto il noleggio e della scadenza del relativo contratto.

All'esito dell'aggiornamento viene rilasciata una ricevuta che è buona prassi acquisire prima di mettersi in viaggio al fine di dimostrare tempestivamente il regolare uso del veicolo.

## CHECK LIST

Alla luce delle numerose richieste ricevute in tema di noleggio di autocaravan, elenchiamo di seguito alcune possibili verifiche da compiere nella fase preliminare e di conclusione ed esecuzione del contratto di noleggio. Considerate le caratteristiche di un'autocaravan, vera e propria casa viaggiante, è bene prestare massima attenzione. Ciò a garanzia della sicurezza stradale e per evitare che un periodo di vacanza da tempo atteso e programmato si trasformi in amara sorpresa.

In via del tutto preliminare, è bene svolgere una preventiva indagine per valutare l'offerta di più società di noleggio chiedendo a ciascuna il preventivo di spesa, il modello di contratto in uso e le condizioni generali delle polizze assicurative per i danni da circolazione stradale, per i danni arrecati a terzi anche quando il veicolo non è in circolazione stradale e l'assistenza stradale. Ciò vi consentirà di verificare per tempo, eventualmente con l'ausilio dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la completezza del contratto di noleggio e più in generale la correttezza della società alla quale vi siete rivolti.

Ricordate inoltre che al momento della consegna del veicolo e al termine del noleggio è fondamentale scattare più fotografie sia dell'esterno dell'autocaravan (tetto incluso) sia dell'interno per evitare l'addebito di danni preesistenti al vostro utilizzo.

**ELENCO VERIFICHE**

Alla consegna, l'autocaravan modello.....

targata ..... pesa quintali .....

Alla consegna, la carrozzeria dell'autocaravan presenta danni? SÌ  NO

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**RIEPILOGO EVENTUALI DANNI**

[inserire se possibile disegno di un'autocaravan – tipo schema autovettura nel CID]

Gli pneumatici installati sull'autocaravan sono conformi a quelli indicati nella Carta di Circolazione? SÌ  NO

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di pneumatici installati precisando se si tratta di pneumatici per l'estate, l'inverno o adatti a tutte le stagioni e indicando altresì la pressione misurata alla consegna:

.....  
.....

In caso negativo, specificare di seguito il tipo di pneumatici installati ed esigere l'installazione di un tipo conforme a quelli indicati nella Carta di Circolazione

.....  
.....

Alla consegna, l'interno dell'autocaravan si presenta ordinato e in adeguato stato di igiene? SÌ  NO

In caso negativo, descrivere lo stato degli interni dell'autocaravan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Alla consegna, l'interno dell'autocaravan presenta danni? SÌ  NO

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Alla consegna dell'autocaravan è presente a bordo la certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni? SÌ  NO

Alla consegna, l'autocaravan ha le seguenti coperture assicurative:

- per danni a terzi da circolazione stradale con polizza n. ....stipulata con.....valida sino al.....
- per danni a terzi con polizza n. .... stipulata con..... valida sino al.....
- in caso di guasti con polizza per l'assistenza stradale n.....stipulata con..... valida sino al.....

La polizza per l'assistenza stradale, può essere attivata tutti i giorni, h24? SÌ  NO

In caso negativo, specificare i giorni e l'orario in cui sarà prestata l'assistenza stradale:

L'assistenza stradale può essere richiesta telefonando ai numeri:

.....oppure.....

L'assistenza stradale sarà prestata con le seguenti modalità:

(ad esempio trasporto del veicolo con carro attrezzi presso un centro di riparazione e fornitura di un veicolo sostitutivo senza spese a carico del cliente)

- per danni da incendio/furto con polizza n. .... stipulata con..... valida sino al.....
- per i danni da atti vandalici con polizza n. .... stipulata con..... valida sino al.....
- per i danni da grandine e/o eventi speciali con polizza n. .... stipulata con..... valida sino al.....
- per l'infortunio ai conducenti con polizza n. .... stipulata con..... valida sino al.....
- per danni subiti per un incidente con una fauna selvatica con polizza n. .... stipulata con..... valida sino al.....

Alla riconsegna del veicolo presso.....,

la carrozzeria dell'autocaravan presenta danni? SÌ  NO

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:

.....  
.....

#### RIEPILOGO EVENTUALI DANNI

[inserire se possibile disegno di un'autocaravan – tipo schema autovettura nel CID]

Alla riconsegna, l'interno dell'autocaravan si presenta ordinato e in adeguato stato di igiene? SÌ  NO

In caso negativo, descrivere lo stato degli interni dell'autocaravan:

.....  
.....

Alla riconsegna, l'interno dell'autocaravan presenta danni? SÌ  NO

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:

.....  
.....

## AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN CHE NOLEGGIANO LA PROPRIA AUTOCARAVAN

### Attenzione:

- non farti indurre dalla proposta di inserimento in una piattaforma web e/o con inserzioni in Internet per guadagnare facilmente noleggiando la tua e/o tue autocaravan;
- non credere di poter noleggiare la tua e/o tue autocaravan senza essere un'impresa di noleggio;

perché, dopo l'incasso, potresti ricevere l'amara sorpresa di dover pagare una sanzione e/o migliaia di euro in caso di incidente stradale perché la compagnia assicuratrice in caso di incidente con danni a terzi si riserva il diritto di agire in rivalsa sull'assicurato per recuperare quanto liquidato sul sinistro, atteso che la destinazione del veicolo presente sul libretto (uso proprio) non corrisponde alla realtà dei fatti dato che il veicolo è noleggiato "ad uso di terzi".



### Estratto dell'articolo 84 del Codice della Strada - Locazione senza conducente,

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
  - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La Carta di Circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 430 a € 1.731) se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da 42 a 173 euro se trattasi di altri veicoli.

Inoltre, vale l'occasione per ricordare la Sentenza n. 8144 del 23 aprile 2020 della Sezione III della Corte di Cassazione Civile: *Circolazione Stradale - articolo 196 del Codice della Strada - Principio di solidarietà - Concorrente responsabilità nelle ipotesi di violazioni commesse con mezzi immatricolati come locazione di veicoli senza conducente.*

In sintesi: La circostanza che l'articolo 196 del Codice della Strada preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde solidalmente il locatario", non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore né che la previsione dell'articolo 386 Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti indicati nel citato articolo 196 del Codice della Strada.

## IL MINISTERO DELL'INTERNO CHIARISCE SUL NOLEGGIO TRA PRIVATI

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** condivide appieno la nota inviata al Servizio di Polizia Stradale dal Ministero dell'Interno prot. n. 2455-2203 del 1° aprile 2022.

Tra le varie piattaforme web che consentono l'incontro tra domanda e offerta di noleggio autocaravan di proprietà privata, l'Associazione ha preso in esame quella denominata Goboony.

Le informazioni reperibili sul sito Internet *goboony.it* non sono chiare, a partire dalla denominazione del contratto detto di "condivisione", attraverso il quale il proprietario concede in comodato la propria autocaravan dietro pagamento di un corrispettivo. In realtà trattasi a tutti gli effetti di locazione senza conducente. Tale contratto è dunque illecito per violazione dell'articolo 84 del Codice della Strada in base al quale l'attività di locazione di veicoli senza conducente può essere svolta esclusivamente da soggetti professionisti autorizzati che utilizzano veicoli destinati a tale uso. La norma punisce chiunque adibisca a noleggio un'autocaravan non destinata a tale uso con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.

Oltre al rischio della sanzione amministrativa, potrebbero profilarsi tutta una serie di problematiche derivanti dalla non adeguata regolazione dei rapporti contrattuali tra proprietario e utilizzatore del veicolo, tra questi e il soggetto che gestisce la piattaforma nonché rispetto alla società Cover Genius che offre polizze assicurative tipo Kasco e, ancora, rispetto ad agenzie di recupero credito che presterebbero assistenza al proprietario del veicolo in caso di pagamento di sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse dal conducente durante il periodo di noleggio. Insomma, un guazzabuglio di soggetti di difficile individuazione, trattandosi presumibilmente di società estere, che lucrano a condizioni affatto chiare svolgendo un ruolo di intermediazione e di offerta e vendita di servizi collegati al noleggio tra privati.

Non da ultimo il profilo fiscale. In base a informazioni diffuse in rete da presunti fautori della piattaforma Goboony, l'attività di noleggio tra privati potrebbe essere svolta senza partita IVA purché si tratti di reddito entro il limite di 5.000 euro da dichiarare come "redditi diversi" (legge Biagi).

Tuttavia, resta ferma la premessa e cioè che l'attività in questione può essere svolta soltanto da soggetti autorizzati e può avere a oggetto esclusivamente veicoli destinati a locazione senza conducente.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** invita quindi a diffidare da piattaforme tipo Goboony al fine di evitare responsabilità per atti illeciti e contenziosi.

Per completezza si precisa che, nella prassi, con l'espressione "condivisione" di un veicolo (dall'inglese Car Sharing) può intendersi o l'attività di noleggio a tutti gli effetti esercitata da un professionista autorizzato che opera in conformità all'articolo 84 del Codice della Strada oppure, in caso di privati, la condivisione tra il proprietario e conducente del veicolo e altre persone, ad esempio dirette verso la stessa destinazione, e ciò al solo fine di ripartire tra tutti i costi del viaggio.



Firmato digitalmente da:  
 Francesca Saladino  
 Ministero dell'Interno  
 Firmato il 19/06/2023 14:59  
 Seriale Certificato: 10361  
 Valido dal 09/03/2021 al 09/03/2024  
 TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



## Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del Governo

Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio; affari legali,  
 contenzioso e rappresentanza in giudizio – Capo Ufficio Staff

Fasc. 5635/2023 – Area III

Perugia, data del protocollo

Al Comando della Polizia Provinciale di  
 PERUGIA

Ai Comandi delle Polizie Municipali  
 dei Comuni della Provincia di  
 PERUGIA

**OGGETTO:** Locazione senza conducente degli autocaravan piattaforme web.

Con riferimento alla questione in oggetto indicata, si trasmette per gli aspetti di interesse e per il seguito di competenza, il contenuto della circolare 300/STRAD/1/0000019280.U/2023 del 09.06.2023 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

È stata segnalata la diffusione della condivisione, sotto forma di *car sharing*, di camper che vengono messi a disposizione di soggetti privati proprietari dei veicoli, anche mediante piattaforme web che fungono da intermediari e favoriscono l'incontro di domanda e offerta.

Dalla ricerca su internet si può verificare l'esistenza di numerosi siti attraverso i quali i proprietari degli autocaravan possono mettere a disposizione di altri soggetti il proprio veicolo dietro pagamento di un compenso.

Sebbene l'attività venga descritta come una forma di condivisione del veicolo e, in quanto tale pubblicizzata come legittima anche in assenza di qualsiasi formalità, da un approfondito esame delle informazioni contenute sui siti emergono alcuni aspetti caratteristici dell'attività di locazione.

Ciò che viene pubblicizzato come *condivisione*, effettivamente, presuppone:

- La stipula di un contratto con il quale il proprietario cede il godimento del proprio veicolo a tempo determinato;
- Il pagamento di un corrispettivo che corrisponde alla tariffa applicata dai proprietari all'atto della registrazione sul sito e commisurata allo specifico veicolo e alla durata del contratto. L'entità dell'importo che viene

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56821 - Fax 075/5682666  
 e-mail: [prefettura.perugia@interno.it](mailto:prefettura.perugia@interno.it) - Pec: [depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it](mailto:depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it)  
 Sito web: [www.prefettura.it/perugia](http://www.prefettura.it/perugia)

Prefettura Perugia - Area 3 - Prot. Uscita N.0067514 del 19/06/2023



## Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del Governo

*Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio; affari legali,  
contenzioso e rappresentanza in giudizio - Capo Ufficio Staff*

generalmente richiesto per l'utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che costituisce la causa del comodato consentendo di inquadrare il rapporto nel paradigma del contratto di locazione;

Come noto, l'esercizio dell'attività di noleggio del veicolo senza conducente richiede:

1. La creazione di un'impresa attraverso l'apertura di una partita IVA e l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
2. La presentazione di una SCIA al SUAP del Comune ove ha sede l'impresa che effettua l'attività e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa;
3. L'immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio "uso di terzi, da locare senza conduttore";

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conduttore in assenza di detti requisiti, oltre ad essere illecito, comporta anche l'esclusione degli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, posti dall'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 per finalità di prevenzione del terrorismo.

Ciò premesso, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è ipotizzabile un consistente aumento delle richieste di camper, nel richiamare l'attenzione sul fenomeno descritto, in sede di controllo dovranno essere approfonditamente valutate le situazioni in cui un autocaravan immatricolato per uso proprio risulta intestato a persona diversa dall'utilizzatore/conducente.

Se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l'utilizzatore e il proprietario in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo, l'impiego e la circolazione dello stesso veicolo dovranno ritenersi irregolari, in violazione dell'art. 84 del codice della strada. In tali casi, la violazione dovrà essere contestata sia al conducente sia al proprietario/intestatario dell'autocaravan che, non avendone titolo, lo ha posto in locazione in assenza della specifica immatricolazione.

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE DELL'AREA III  
Viceprefetto A.  
(Francesca Saladino)

\*\*\*\*\*

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56821 - Fax 075/5682666  
e-mail: [prefettura.perugia@interno.it](mailto:prefettura.perugia@interno.it) - Pec: [depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it](mailto:depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it)  
Sito web: [www.prefettura.it/perugia](http://www.prefettura.it/perugia)

## PRIMA DI ENTRARE IN CIRCOLAZIONE STRADALE

### Prima di mettere in circolazione il veicolo premunirsi che:

1. si sia messo nel portafogli un foglio con annotati tutti i numeri di telefono da contattare in caso di bisogno in Italia e all'estero. Si consiglia questo accorgimento perché, in caso di bisogno, potremmo non avere a disposizione il cellulare o averlo ma con la batteria scarica o averlo distrutto o ce lo hanno rubato;
2. non sia scaduta la patente e l'assicurazione;
3. sia attiva la polizza assicurativa per il soccorso stradale;
4. non sia scaduta la revisione e sia riportata sulla Carta di Circolazione;
5. sia riportato sulla Carta di Circolazione la presenza di un serbatoio permanente di GPL;
6. sia riportato sulla Carta di Circolazione la presenza di un portabici o moto e, qualora vi fosse, deve essere apposto sulla parte posteriore del veicolo il pannello quadrangolare di cui all'articolo 164, comma 6 del Codice della Strada;
7. il peso dell'autocaravan al momento della partenza non superi la portata massima prevista nella Carta di Circolazione al punto F.2 e i valori trascritti nella targhetta veicolo che è fissata in un punto visibile dal costruttore e costituita da una placca rettangolare di metallo o da un'etichetta rettangolare autoadesiva in grado di evidenziare eventuali manomissioni o frodi o autodistruggersi qualora si tenti di rimuoverla, con sopra stampati, con caratteri di almeno 4 mm in modo indelebile, i kg di massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e i kg di massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore. Si tratta di una verifica essenziale sia perché in Italia è vietato entrare in circolazione stradale in sovrappeso sia per evitare di essere fermati alle frontiere e contravvenzionati se rilevati in sovrappeso. Riguardo alla Svizzera abbiamo appreso che fermano le autocaravan alle frontiere, le fanno salire sulla pesa per controllare se il veicolo sta viaggiando in sovrappeso riguardo ai valori della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e ai valori su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore. Se si supera anche uno solo di detti valori si riceve e si deve pagare subito una salata multa e poi si riceverà una notifica al proprio domicilio perché si dovrà essere presenti al processo che si terrà in Svizzera o bisognerà farsi rappresentare da un legale. Anche in altre nazioni europee fermano l'autocaravan anche quando è in circolazione stradale per verificare se è in regola con quanto previsto nella Carta di Circolazione e nella targhetta identificativa fissata sul veicolo.

**Si ricorda che nella circolazione stradale ci sono i seguenti tre aspetti che non possono essere scissi tra loro:**

- **la patente che autorizza a guidare alcuni tipi di veicoli;**
- **la Carta di Circolazione che autorizza il veicolo a entrare in circolazione stradale;**
- **la targhetta identificativa fissata sul veicolo.**

**Ogni tanto appare la notizia di una modifica al Codice della Strada per consentire che con la Patente B si potrà guidare un autocaravan oltre i 3,5 t ma si sono rivelate solo chiacchiere perché, come pubblicammo, l'Unione Europea aveva respinto per iscritto tale possibilità.**

È altresì apparso il 28 settembre 2024 un articolo <https://www.f1world.it/questa-e-la-lista-dei-nuovi-veicoli-che-si-potranno-guidare-con-la-patente-b-passata-la-nuova-legge-europea/> ma alcuni europarlamentari ci hanno confermato via mail che l'unico testo in materia è [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0095\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0095_IT.pdf) e al momento, ancora in fase di negoziati interistituzionali e in attesa della decisione del Consiglio in prima lettura.

Inoltre, qualora tale possibilità diventasse realtà, consentirà di guidare un'autocaravan di oltre 3,5 t ma SOLO se sulla Carta di Circolazione dell'autocaravan sarà scritto al punto F.2 che la portata massima ammessa è di 4,2 t.

Al contrario, se sulla Carta di Circolazione al punto F.2 la portata massima è di 3,5 t e il peso è superiore, l'autocaravan NON può entrare in circolazione stradale anche se si ha la patente che consente di guidare veicoli superiori ai 3,5 t.

La modifica di uno di questi aspetti non modifica l'altro, quindi, essere in circolazione con un veicolo che supera la portata massima prevista al punto F.2 nella Carta di Circolazione comporta di essere fermati, contravvenzionati, subire il fermo del veicolo, punti tolti sulla patente e, in caso di incidenti stradali, anche affrontare le responsabilità penali e civili.

Vedi gli articoli correlati aprendo [www.incamper.org](http://www.incamper.org), riviste numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e anche [www.nuovedirezioni.it](http://www.nuovedirezioni.it), riviste numero 24 e 55. Inoltre, per aumentare la portata massima della autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se si ricevesse, occorre passare la visita e la prova alla Motorizzazione.

#### **OCCORRE RICORDARE CHE:**

- a bordo dell'autocaravan, stante anche la sua struttura e il suo utilizzo, devono esserci due estintori a polvere per liquidi e gas infiammabili, incendi elettrici e metalli infiammabili (classe B, C e D) di ottima capienza, da posizionare uno davanti e uno sul retro per consentirne un tempestivo uso in caso di incendio;
- per entrare in circolazione stradale il peso dell'autocaravan al momento della partenza non deve superare la portata massima prevista nella Carta di Circolazione al punto F.2 e dei valori trascritti sulla targhetta del veicolo, quindi, è veramente difficile poter trasportare un motociclo all'interno di un'autocaravan senza superare la portata massima prevista;
- un motociclo non può essere trasportato su un portabici o portatutto installato a sbalzo sul retro dell'autocaravan, perché ha un notevole peso, al quale si aggiunge quanto utile a metterlo in sicurezza per il trasporto. Inoltre, se si deposita il motociclo all'interno del gavone è da considerare la perdita di tempo per svuotare ogni volta il serbatoio del carburante in una tanica da 5 litri (*conforme alla normativa CE e con i requisiti previsti dalla certificazione UIN, corredata di data di fabbricazione, del codice di omologazione, del bollino circolare con l'anno e il mese di scadenza perché rientra nella CLASSE 3 – Materie liquide infiammabili, disciplinata dal Codice della Strada e nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose – in acronimo ADR*), da trasportare in modo corretto nel vano bagagli, avendo la certezza che non si muova durante la marcia, né che possa uscirne il carburante contenuto all'interno. Per il camperista che volesse portare con sé un motociclo o molti bagagli, una soluzione è quella di valutare l'acquisto di un carrello appendice e/o un rimorchio.

Le differenze tra le due soluzioni sono elencate aprendo

<https://it.motor1.com/features/494961/carrello-appendice-rimorchio-differenze-patente-portata-vantaggi/> o

<https://forum.camping.it/italy/articles/attrezzature-aa/193821-differenze-tra-appendice-e-rimorchio>.

- la sistemazione del carico deve essere come prevede la legge: (<https://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-164-sistemazione-del-carico-sui-veicoli.html> Contenuto aggiornato al 30/9/2023).

#### **TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO - Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.**

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
  2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
- 2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consiglia di pesare l'autocaravan per verificare quale è la massa massima consentita al punto F2 della Carta di Circolazione e quanto previsto nella targhetta identificativa del veicolo perché il superamento di detti valori vieta di entrare in circolazione stradale. Il risultato della pesatura deve essere inferiore e la differenza rappresenta il peso che può essere caricato per trasportare persone, cose, acqua, carburante, GPL eccetera.

**Il Codice della Strada NON prevede tolleranze** per l'autocaravan e lo ha ribadito per iscritto il Ministero dell'Interno. Infatti, gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada comminano sanzioni amministrative e vietano di proseguire il viaggio, in caso di superamento della massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione e nella targhetta identificativa del veicolo. Inoltre, l'impresa di assicurazione, in caso di incidente stradale nel quali risulti che il veicolo era in sovrappeso, può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi. In caso di sinistro stradale nel quale risulti che il veicolo era in sovrappeso, il conducente potrebbe essere ritenuto responsabile per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale. Articoli correlati aprendo [www.incamper.org](http://www.incamper.org) e scaricando i numeri 206, 204, 179, 176, 174, 173, 162, 161, 143, 70, 7, 5;

Fare attenzione a non sbilanciare il peso all'interno del veicolo e assicurarsi che gli oggetti riposti non si spostino o cadano a causa di frenate o di una strada dissestata.

Verificare che i dati riportati sul fianco degli pneumatici devono corrispondere a quanto indicato sulla Carta di Circolazione e a quanto prescritto riguardo al periodo estivo o invernale. Se non corrispondono si deve provvedere subito a sostituirli, perché NON si può entrare in circolazione stradale. Se si entrasse ugualmente e si viene fermati, oltre alla sanzione amministrativa c'è il fermo del veicolo.

Peggio: in caso di incidente stradale, anche se la dinamica conferma la corretta guida, qualora ci fossero feriti con prognosi di oltre 40 giorni e/o morti, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.


Controllare che la pressione degli pneumatici sia quella riportata sul manuale del veicolo o all'interno della portiera sul lato del conducente.

Partire solo quando il guidatore e i passeggeri sono allacciati alla cintura di sicurezza.

Fare attenzione che la lunghezza del veicolo non comporti limitazioni nella circolazione stradale, specialmente in autostrada, o attiva particolari tariffe sulle strade a pagamento e sui traghetti.

### PRIMA DI PARTIRE VERIFICARE

#### Scadenza della PATENTE DI GUIDA



#### Scadenza della TESSERA SANITARIA



#### Scadenza delle POLIZZE ASSICURATIVE

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE E' STATO PAGATO IL PREMIO:			
ORE 24:00	DEL 28/12/2026	alle ORE 24:00	DEL 28/12/2027 *

#### Sulla CARTA DI CIRCOLAZIONE

(F.1)   
 (F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)   
 (I) 03.05.2024   
 (J) M1   
 (J.1) AUTOCARAVAN -USO PROPRIO

*Al punto F2 la portata massima ammessa*



DW 138FI FI/AW3   
 REVISIONE DEL 01/05/2024   
 ESITO REGOLARE   
 SCADENZA 05/2026   
 KM 100621 F1AW50BRT2B

*Che la revisione sia ancora valida*


(P.1) 1995,00 (P.2) 125,00 (P.3) GAS   
 (P.5) FORD B1FB   
 (Q) (S.1) 4 (S.2)   
 (U.1) 80,00 (U.2) 2625   
 (V.1) (V.2)   
 (V.3) 0,0362 (V.5) 0,000900   
 (V.6) 0,50 (V.7) 329,2   
 (V.9) 2018/1832

*Al punto S.1 il numero dei posti omologati*

N° (A) 3   
 COSTRUTTORE: FORD WERKE GMBH/TRIGANO SPA   
 LUNGHEZZA 7,450 M LARGHEZZA 2,350 M   
 ALIMENTAZIONE: GASOLIO   
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,595 KW/T   
 TIPO CAMBIO: MECCANICO   
 PNEUMATICI:   
 235/65R16C 115/113R   
 RISP REG UE 2018/1832 AR EURO6D-ISC-FCM   
 CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO   
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA ASSE   
 ANT.195/75R16C 107/105R   
 MASSA COMBINAZIONE: 5065 KG

*Che gli pneumatici corrispondano a quanto omologato*

## La TARGHETTA IDENTIFICATIVA del veicolo



1. La portata massima ammessa sull'asse anteriore



2. La portata massima ammessa sull'asse posteriore

Il veicolo non può entrare in circolazione stradale se con le persone a bordo supera una delle suddette prescrizioni.

NON esistono tolleranze riguardo al sovrappeso, quindi, l'entrare in circolazione stradale superando una delle tre suddette prescrizioni comporta per il guidatore il mettere a rischio i suoi beni, la sua vita e quella degli altri, l'assumersi delle responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali nonché la possibilità di essere fermato, verbalizzato, inviato il veicolo a un deposito comunale a pagamento, riduzione di punti sulla patente.

**Sul retro a sbalzo è installato un portamoto?** Nel caso esista verificare che sia trascritto sulla Carta di Circolazione e, qualora NON sia sopra trascritto:

1. può far rischiare la vita a chi è nell'autocaravan e agli altri che sono parimenti in circolazione stradale;
2. può comportare l'essere fermati, contravvenzionati, tolti punti dalla patente e il veicolo inviato in un deposito comunale a pagamento;
3. può determinare un sovrappeso a livello complessivo o per assi;
4. può causare uno sbilanciamento di peso che inficia la frenata e la tenuta di strada;
5. può attivare un incidente stradale per l'improvviso distacco;
6. può provocare un aggravamento dei danni a chi guida e ti tampona;
7. in caso di incidente stradale può attivare responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali.



Per controllare se sei in regola,  
verifica la Carta di Circolazione:  
il PORTAMOTO è trascritto come nell'immagine?

**Inoltre:**

1. **Se sullo sbalzo posteriore del veicolo è installata una struttura a sbalzo, accertarsi che:**
  - a) sia trascritta sulla Carta di Circolazione, se previsto dalle norme;
  - b) gli agganci di dette strutture sullo sbalzo sul posteriore del veicolo sono stati installati in osservanza delle indicazioni del costruttore del veicolo;
  - c) il caricarci sopra non contribuisca al superamento della portata massima ammessa del veicolo, prevista al punto F2 della Carta di Circolazione;
  - d) il caricarci sopra non contribuisca al superamento della portata massima ammessa sull'asse posteriore, prevista al numero 2 della targhetta identificativa del veicolo;
  - e) sia segnalata la sporgenza posteriore a sbalzo mediante il pannello quadrangolare previsto al *TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO - articolo 164 - Sistemazione del carico sui veicoli* del Codice della Strada.
2. Almeno una volta ogni due anni, anche se non prescritto dalle leggi, portare l'autocaravan su una linea di revisione per controllare la carburazione, il funzionamento dei freni, il corretto funzionamento degli ammortizzatori, il peso complessivo e quello per ogni singolo asse.
3. Controllare se è stata eseguita la REVISIONE entro i termini previsti dalle norme.
4. Accertare che la polizza assicurativa RCA non sia scaduta o sia in scadenza durante il viaggio.
5. Accertare che tra le coperture assicurative ci sia, oltre al SOCCORSO STRADALE anche una copertura assicurativa che risarcisca in caso di incidenti con la fauna selvatica. Dall'Osservatorio ASAPS Incidenti con animali anno 2023: 193 incidenti gravi che hanno causato 11 morti e 232 feriti. 181 gli impatti su statale provinciale e 12 sulle autostrade, 170 i sinistri contro un animale selvatico, 23 con un animale domestico. Per approfondire scaricare il numero 216 della rivista *inCAMPER*, aprendo [www.incamper.org](http://www.incamper.org).
6. Verificare la conformità dei cerchioni a quanto scritto sulla Carta di Circolazione e far controllare da un gommista lo stato delle valvole degli pneumatici.
7. Accertare che gli pneumatici siano conformi a quanto scritto sulla Carta di Circolazione nonché rivolgersi a un gommista per verificare l'eventuale presenza di usura delle spalle, la presenza di strappi o sbocconcellamenti o scheggiature o tagli del battistrada, l'usura a dente di sega, l'usura o rottura circolare al fianco, l'usura a chiazze o irregolare, le screpolature superficiali, l'usura su una spalla, l'usura localizzata, l'usura con sbavature laterali, l'usura al centro, la rottura al tallone, la fenditura circonferenziale interna, l'ernica sul fianco, la separazione in zona battistrada o cinture.
8. Predisporre di avere a disposizione un **sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici** a ricarica con USB, controllarli a freddo prima di partire.  
La pressione deve essere quella indicata dal costruttore degli pneumatici.  
Articoli correlati aprendo [www.incamper.org](http://www.incamper.org) e scaricando i numeri 204, 206, 181, 179, 176, 174, 158, 154, 110, 107, 98, 95, 73, 71, 54, 8.
9. Accertarsi della conformità del serbatoio permanente GPL e se lo stesso è trascritto sulla Carta di Circolazione e se è scaduto nonché che non vi siano perdite di gas nell'impianto.

## IL GANCIO DI TRAINO

Aggiornamento riguardo alle normative per evitare responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali

Uno dei compiti della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è quello di evitare agli associati che situazioni che accadono raramente, diciamo 1 volta su 100.000, quando invece coinvolgono una persona diventano al 100% e ne complicano o ne distruggono la vita.

Infatti, portiamo due esempi:

1. un ciclista tampona un'autocaravan ferma ad un semaforo e muore perché, cadendo, sbatte la testa nel gancio di traino NON smontato in quanto era assente il rimorchio. In tal caso, il proprietario e/o il guidatore ne rispondono a livello personale, incorrendo in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al ciclista;
2. un pedone, di sera o sotto la pioggia, attraversa due veicoli parcheggiati e, non avvedendosi che il gancio di traino sporge, si provoca una frattura all'arto inferiore. Anche in questo caso il proprietario e/o il guidatore ne rispondono a livello personale, incorrendo in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al pedone.

Pertanto, eccoci pronti a ricordare il quadro normativo sulla disciplina dell'installazione e dell'uso del **gancio di traino** in Italia.

La materia è regolata principalmente dal **Codice della Strada**, dal suo **Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992)** che, negli ultimi anni, è stata oggetto di una profonda semplificazione amministrativa culminata con decreti ministeriali recenti (2021-2025).

Ecco l'analisi sistematica della normativa vigente ad **aprile 2026**.

### 1. Il Quadro Normativo di base: Articoli 75 e 78 del Codice della Strada

Il gancio di traino è considerato una modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo.

- L'articolo 75 prevede che i dispositivi di traino debbano essere di tipo omologato.
- L'articolo 78 storicamente imponeva che ogni modifica alle caratteristiche indicate nel certificato di circolazione fosse soggetta a visita e prova (collaudo) presso la Motorizzazione Civile.

### 2. La Semplificazione: Dal "Collaudo" alla "Certificazione"

Dal 2021 (DM 8 gennaio 2021), la procedura è stata drasticamente semplificata. Non è più necessario il collaudo fisico presso gli uffici della Motorizzazione per l'installazione del gancio di traino, a condizione che:

1. L'installazione sia eseguita da un'**officina accreditata** presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. L'officina rilasci una **dichiarazione di montaggio a regola d'arte** e la documentazione tecnica del costruttore del dispositivo.
3. Venga richiesto l'aggiornamento del **Documento Unico (DU)** per via amministrativa.

### Novità 2025-2026: Procedure Automatiche

Dalla fine del 2025, il sistema informativo della Motorizzazione ha introdotto il "**Tagliando 44**". Si tratta di una procedura interamente digitale che permette l'aggiornamento automatico dei database nazionali non appena l'officina inserisce i dati di installazione, riducendo i tempi di attesa burocratici a pochi giorni.

### 3. Estensione ai Veicoli “Non Atti al Traino” (Novità DM 217/2025)

Un aggiornamento legislativo di rilievo (entrato in vigore nel 2025) riguarda i veicoli di categoria M1 e N1 che originariamente non avevano una massa rimorchiabile indicata sulla carta di circolazione (spesso auto elettriche o modelli sportivi).

- È ora consentita l’installazione di un “organo di attacco” (gancio) al solo scopo di supportare strutture amovibili come **portabici o portasci**.
- Questi dispositivi devono rispettare il regolamento **UNECE n. 26** e non possono essere utilizzati per trainare rimorchi o caravan, ma solo per sorreggere accessori.

### 4. Requisiti Tecnici e Uso del Gancio

Il Regolamento di Esecuzione (Articolo 235 e successivi) specifica i dettagli tecnici:

- **Visibilità della Targa (articolo 100 del Codice della Strada):** Se il gancio (o il carico su di esso, come un portabici) occulta anche parzialmente la targa o i dispositivi di illuminazione, è obbligatorio l’uso di una **targa ripetitrice** (gialla, con la “R” rossa) e di un dispositivo luci supplementare ripetuto sulla struttura.
- **Gancio Amovibile:** Contrariamente a un mito diffuso, non esiste un obbligo di legge di smontare la “testa a sfera” del gancio quando non si traina, **a meno che** questa non copra la targa o i fanali. Se il gancio è fisso e non ostruisce la visibilità, può restare montato.
- **Ingombri (articolo 164 del Codice della Strada):** Se si trasportano biciclette, queste possono sporgere lateralmente fino a un massimo di 30 cm per parte rispetto alle luci di posizione, ma senza mai superare la larghezza massima del veicolo.

### 5. Sanzioni e Responsabilità

Viaggiare con un gancio non regolarizzato o non conforme comporta rischi gravissimi:

- **Sanzione Amministrativa (articolo 78 del Codice della Strada):** Multa superiore a 430 euro e, soprattutto, il **ritiro della carta di circolazione** con obbligo di riportare il veicolo alle condizioni originali o effettuare un collaudo straordinario.
- **Responsabilità Civile:** In caso di sinistro, l’assicurazione può esercitare il **diritto di rivalsa** se il gancio non risulta trascritto correttamente sul Documento Unico, poiché il veicolo circola in condizioni tecniche non autorizzate.

## RIEPILOGO DELLE VERIFICHE NECESSARIE

Elemento	Requisito
<b>Omologazione</b>	Deve essere presente il marchio CE o UNECE (R55 o R26).
<b>Documentazione</b>	Dichiarazione di conformità e certificazione dell’officina.
<b>Documento Unico</b>	Deve riportare l’annotazione dell’installazione del dispositivo.
<b>Targa</b>	Sempre visibile; se coperta, serve la targa ripetitrice ufficiale.

Considerando che la normativa tecnica è in continua evoluzione per allinearsi agli standard europei sulla sicurezza dei pedoni, si consiglia di verificare sempre che il manuale d’uso del gancio scelto riporti la conformità alle ultime direttive UE.

### IL GANCIO DI TRAINO È DA SMONTARE QUANDO NON È IN USO?

Uno dei compiti della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è quello di evitare agli associati che situazioni che accadono raramente, diciamo 1 volta su 100.000, quando invece coinvolgono una persona diventano al 100% e ne complicano o ne distruggono la vita.

Ad oggi, nel 2026, il quadro normativo delineato dal **Codice della Strada** e dai recenti decreti attuativi (in particolare le semplificazioni del 2021 e le integrazioni del 2025/2026) conferma che **non esiste un obbligo generalizzato di smontare il gancio di traino** quando non viene utilizzato, purché siano rispettate determinate condizioni di legge.

### In pratica occorre valutare i profili di Responsabilità Civile e Assicurativa

Sebbene il **Codice della Strada** non obblighi a smontarlo (salvo il caso della targa coperta), entra in gioco la **responsabilità civile**:

**Danni a terzi:** In caso di tamponamento subito, la presenza del gancio può aggravare i danni al veicolo posteriore. Alcune compagnie assicurative, in sede di rivalsa o di definizione del danno, potrebbero eccepire una "concausa" nell'aggravamento del danno se il gancio era amovibile e non utilizzato.

**Estensione RCA:** È fondamentale verificare che la polizza assicurativa includa il "rischio statico" del gancio di traino poiché il veicolo con gancio ha una lunghezza diversa da quella standard.

## IN SINTESI: QUANDO DEVI SMONTARLO?

Situazione	Obbligo di smontaggio	Riferimento Legale
Il gancio copre parzialmente la targa	<b>SÌ</b>	Articolo 100 del Codice della Strada
Il gancio copre i fari o i catadiottri	<b>SÌ</b>	Articoli 71 e 72 del Codice della Strada
Il gancio è omologato e non copre	<b>NO</b>	Articolo 78 del Codice della Strada

Ma, portiamo due esempi:

1. un ciclista tampona un'autocaravan ferma ad un semaforo e muore perché, cadendo, sbatte la testa nel gancio di traino NON smontato in quanto era assente il rimorchio. In tal caso, il proprietario e/o il guidatore ne rispondono a livello personale, incorrendo in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al ciclista;
2. un pedone, di sera o sotto la pioggia, attraversa due veicoli parcheggiati e, non avvedendosi che il gancio di traino sporge, si provoca una frattura all'arto inferiore. Anche in questo caso il proprietario e/o il guidatore possono incorrere in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al pedone.

## UN RIMORCHIO PUÒ ESSERE PARCHEGGIATO IN SOSTA SENZA LA MOTRICE?

Lo sganciare il rimorchio e lasciarlo su una strada pubblica attiva un illecito amministrativo.

La *ratio* della norma è duplice: garantire la sicurezza stradale (evitando che un oggetto inerte e pesante diventi un ostacolo imprevedibile) e assicurare che ogni spazio pubblico sia occupato da veicoli in grado di circolare autonomamente.

Per staccare il rimorchio è consigliato eseguire l'intervento esclusivamente in aree private o in zone di sosta specificamente autorizzate dalla segnaletica locale, verificando sempre che la polizza includa il rischio statico.

### Il Divieto Generale (articolo 158 del Codice della Strada)

L'articolo di riferimento è il **158, comma 3, del Codice della Strada**, il quale stabilisce testualmente:

*"È vietata la sosta dei rimorchi staccati dalla motrice, salvo diversa segnalazione."*

In termini giuridici, ciò significa che su **suolo pubblico** (strade, piazze, parcheggi pubblici), il rimorchio è considerato parte integrante di un "complesso di veicoli".

Una volta separato dalla motrice, esso perde la sua natura di veicolo in movimento e diventa un ingombro che non può occupare la carreggiata o le aree di sosta comuni, a meno che non vi sia un'apposita segnaletica verticale che lo autorizzi espressamente.

## Le Eccezioni

Esistono situazioni specifiche in cui la sosta è permessa:

- **Segnaletica Specifica:** Se il Comune ha predisposto aree di sosta dedicate ai rimorchi (spesso identificate con appositi cartelli), la sosta è legittima.
- **Aree Private:** Il divieto non si applica all'interno di proprietà private, cortili condominiali (salvo regolamento interno) o aree di carico/scarico private, poiché il **Codice della Strada** disciplina la circolazione su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

## Il Profilo Assicurativo: Il "Rischio Statico"

Un aspetto che spesso sfugge ai non addetti ai lavori è quello della copertura assicurativa.

- Quando il rimorchio è **agganciato**, è coperto dall'assicurazione della motrice.
- Quando il rimorchio è **staccato**, esso deve essere coperto da una polizza specifica per il **rischio statico**.

Se un rimorchio parcheggiato (anche dove permesso) dovesse muoversi per un difetto del freno di stazionamento o essere urtato provocando danni a terzi, senza la polizza per rischio statico il proprietario risponderebbe personalmente e civilmente del danno.

## Le Sanzioni

La violazione dell'articolo 158, comma 3, comporta:

- **Una sanzione amministrativa** (una multa pecuniaria).
- La possibilità della **rimozione forzata** del veicolo, qualora costituisca intralcio o pericolo.



Prima di intraprendere un viaggio, per risparmiarti amare sorprese, vai su

**[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it)**

e scarica gratuitamente la **GUIDA 2026** al **viaggiare**.

Puoi decidere di salvarla su tablet, computer o smartphone, oppure portarla in copisteria per farla stampare e rilegare a spirale, così da avere un manuale pratico da consultare.

Buon viaggio!

## GUIDA 2026

LE INFORMAZIONI PER PREPARARSI AL  
VIAGGIARE, EVITANDO AMARE SORPRESE



pubblicazione fuori commercio  
senza pubblicità a pagamento  
ultimo aggiornamento in data  
2026

Rivista dal 1988  
**inc** CAMPER

Per pianificare un viaggio in autocaravan senza imprevisti, vai su

**[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it)**

e scarica gratuitamente la **GUIDA 2026** ai **Camper Service**.

Puoi decidere di salvarla su tablet, computer o smartphone, oppure portarla in copisteria per farla stampare e rilegare a spirale, così da avere un manuale pratico da consultare.

Buon viaggio!

## GUIDA 2026

**DOVE EFFETTUARE IN ITALIA  
LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE  
E IL CARICO DELL'ACQUA POTABILE**



pubblicazione fuori commercio  
senza pubblicità a pagamento  
ultimo aggiornamento in data  
2026

rivista dal 1988  
**CAMPER**